

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 1 marzo 2012, n. 11

Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale. (GU n. 18 del 5-5-2012)

Capo I Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo
n. 13 del 14 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Finalita' e oggetto

1. In attuazione dei principi della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che garantiscono l'eguaglianza giuridica e sociale, i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarieta' dei singoli e delle formazioni sociali, la Regione Abruzzo riconosce, promuove e valorizza l'associazionismo di promozione sociale, come espressione di liberta', di autonome capacita' organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini, nonche' di convivenza solidale, di mutualita' e di partecipazione attiva alla vita della comunita'.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione Abruzzo attua la legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", mediante:

a) l'istituzione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

b) l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulle associazioni di promozione sociale nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 recante: "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale".

Capo I Disposizioni generali

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere, in forma continuativa, attivita' di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza finalita' di lucro e nel pieno rispetto della liberta' e dignita' degli associati, operanti sul territorio della Regione Abruzzo.

2. Sono attivita' di utilita' sociale quelle tese a soddisfare i bisogni della comunita' nei settori relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, inclusione sociale, promozione della solidarieta' e dei diritti dei cittadini, tutela e

valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, attivita' del tempo libero, sport e turismo sociale, ricerca etica e spirituale.

3. Ai fini della presente legge non sono considerate associazioni di promozione sociale le organizzazioni di volontariato, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, gli organismi che hanno come finalita' prevalente la tutela di interessi economici degli associati. Non sono, altresì, considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni, comunque denominate, che prevedono discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, ovvero che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.

Capo I Disposizioni generali

Art. 3 Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale, ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui all'art. 6, devono essere formalmente costituite con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o con scrittura privata registrata, recanti l'approvazione dello statuto, che deve espressamente prevedere:

- a) la denominazione;
- b) la sede legale;
- c) l'oggetto sociale, coerente con le finalita' della presente legge, perseguite prevalentemente mediante prestazioni volontarie, libere e gratuite degli associati;
- d) il legale rappresentante dell'associazione e l'organo di amministrazione;
- e) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti ed obblighi;
- f) le norme sull'ordinamento interno, che deve essere ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche associative;
- g) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, nemmeno in forme indirette;
- h) l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale, nonché le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attivita' istituzionali statutariamente previste;
- j) le modalita' di scioglimento;
- k) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilita' sociale.

Capo I Disposizioni generali

Art. 4 Prestazioni degli associati

1. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attivita' prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. L'associazione puo' rimborsare agli associati le spese

effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. Per particolari esigenze, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Al fine di agevolare l'espletamento delle attività previste dalle convenzioni, i membri di associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 6, che prestino anche attività di lavoro subordinato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con le esigenze dell'organizzazione dalla quale dipendono.

Capo I Disposizioni generali

Art. 5 Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute alla conservazione per almeno tre anni della documentazione, con indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettera b), ove finalizzate alle detrazioni e deduzioni di cui all'art. 22 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, comma 1, lettere c), d) ed e).

3. Al fine di favorire il consolidamento ed il rafforzamento delle realtà associative esistenti e promuovere ulteriormente l'associazionismo sociale, la Giunta regionale definisce le priorità, gli indirizzi, i criteri e le modalità per la concessione di benefici e contributi entro i limiti delle risorse appositamente stanziare annualmente nelle leggi finanziarie e di bilancio.

Capo II Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

Art. 6 Istituzione Registro e requisiti per l'iscrizione

1. E' istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, distinto in due Sezioni e tenuto dalla competente Direzione regionale.

2. Le associazioni che ne fanno richiesta sono iscritte nel Registro regionale se dimostrano il possesso dei seguenti requisiti:

a) sono associazioni di promozione sociale ai sensi e con le finalità di cui all'art. 2;

b) dispongono di atto costitutivo e statuto integralmente conformi alle previsioni dell'art. 3;

c) si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all'art. 4;

d) non dispongono per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell'art. 5;

e) hanno sede legale in Abruzzo e sono costituite e operanti da almeno un anno;

f) in alternativa al requisito di cui alla lettera e), hanno sedi secondarie in Abruzzo, regolarmente istituite ed operanti da almeno un anno;

g) sono iscritte al registro nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, ed hanno attivato almeno una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo.

3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro regionale.

4. L'iscrizione al Registro regionale di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato).

5. L'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici.

6. Le associazioni di promozione sociale devono indicare in tutti gli atti e nella corrispondenza gli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro regionale.

Capo II

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

Art. 7

Struttura del Registro

1. Nella Sezione Prima del Registro sono iscritte le associazioni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f).

2. Nella sezione Seconda del Registro sono iscritte le associazioni non aventi sede legale in Abruzzo, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g).

3. Ciascuna Sezione è organizzata, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, nelle seguenti articolazioni:

a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;

b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale.

4. Nel Registro sono trascritti la denominazione dell'associazione, la sede legale e le sedi operative, la sede secondaria, gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto,

nonche' delle loro modificazioni, il nome e il recapito del legale rappresentante, l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, l'attivita' prevalente e l'articolazione territoriale.

5. Annualmente, entro il 31 marzo, il competente Servizio regionale provvede alla pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento di approvazione dell'elenco delle associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte al Registro regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Ai sensi della l. 383/2000, art. 8, comma 2, copia del provvedimento di cui al comma 5 e' contestualmente trasmessa all'Osservatorio nazionale dell'Associazionismo.

Capo II

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

Art. 8

Procedure per l'iscrizione

1. La domanda d'iscrizione, assoggettata ad imposta di bollo a norma di legge e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'associazione, e' inviata alla competente Direzione regionale.

2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) comunicazione della sede legale, con indicazione dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica;
- c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;
- d) autodichiarazione, resa nelle forme di legge, del rappresentante legale attestante:

- 1) che l'associazione si avvale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, prevalentemente delle attivita' prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all'art. 4, comma 1;

- 2) che l'associazione non dispone per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell'art. 5;

- 3) che l'associazione, per particolari esigenze operative, si avvale o intende avvalersi di personale dipendente ovvero di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, nei limiti previsti dall'art. 4, comma 1, con indicazione delle tipologie contrattuali poste in essere;

- e) relazione del legale rappresentante descrittiva dell'associazione e della sua attivita' con riferimento almeno all'anno precedente la presentazione della domanda stessa, dalla quale si evincono:

- 1) la struttura organizzativa;
- 2) il campo di attivita' con l'indicazione delle iniziative effettivamente realizzate e da realizzare;
- 3) le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- 4) la diffusione territoriale con indicazione della compagine associativa, come definita dall'art. 7, comma 1, e delle eventuali sedi operative;

- 5) la disponibilita' dei locali adibiti a sedi, a titolo di proprieta', ovvero di terzi con indicazione del titolo giuridico di possesso o di godimento;

- 6) il numero totale dei soci alla data di presentazione della domanda di iscrizione;

- f) copia conforme del certificato di attribuzione del Codice

Fiscale/Partita IVA;

g) esclusivamente per le Sezioni locali di Organizzazioni nazionali, una dichiarazione dell'organo centrale competente che ne attesti l'autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale;

h) marca da bollo a norma di legge per la regolarizzazione ai fini dell'imposta del provvedimento di iscrizione o diniego.

3. La domanda di iscrizione deve indicare anche la Sezione del Registro in cui si chiede l'iscrizione.

4. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria per l'iscrizione, verifica il possesso dei prescritti requisiti e, in caso di carenza o non conformita' della documentazione prodotta ai requisiti stessi, richiede agli istanti, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), integrazioni documentali necessarie per l'iscrizione.

5. L'iscrizione al Registro ovvero il diniego della stessa, sono disposti, entro novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda, con provvedimento dirigenziale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'associazione richiedente, previa regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo a norma di legge.

6. Le modifiche statutarie e le variazioni di uno o piu' requisiti richiesti per l'iscrizione ai sensi del comma 2 sono comunicate al competente Servizio regionale entro trenta giorni dal loro verificarsi, con obbligo di trasmissione della copia conforme del provvedimento concernente le modifiche stesse.

7. In caso di scioglimento, liquidazione o trasformazione, l'associazione e' tenuta a trasmettere al competente Servizio regionale copia del relativo provvedimento, nel termine di trenta giorni dall'adozione.

8. Con atto dirigenziale, pubblicato sul B.U.R.A. e notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'associazione interessata, il competente Servizio provvede, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui ai commi 6 e 7, ad apportare le conseguenti variazioni nel Registro.

Capo II

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

Art. 9

Adempimenti successivi all'iscrizione

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, sono tenute a trasmettere al competente Servizio regionale la seguente documentazione:

a) dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme di legge, attestante la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione;

b) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel corso dell'anno precedente;

c) comunicazione dell'avvenuta approvazione, con indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti, del bilancio previsionale dell'anno in corso e del consuntivo riferito all'esercizio precedente.

2. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal Registro.

Capo II
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

Art. 10
Revisione del Registro

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il competente Servizio regionale provvede alla revisione del Registro mediante la cancellazione delle associazioni che non hanno rispettato le prescrizioni di cui all'art. 9, nonché di quelle risultanti non più in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, a seguito di controlli e verifiche disposte dalla Regione nel corso dell'anno.

2. Il procedimento di cancellazione, a seguito di accertato inadempimento, è avviato, ai sensi della legge 241/90, con formale comunicazione del competente Servizio regionale all'associazione interessata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Capo II
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

Art. 11
Ricorsi avverso i provvedimenti relativi

alle iscrizioni e alle cancellazioni

1. Avverso i provvedimenti che dispongono diniego di iscrizione o cancellazione ovvero iscrizione difforme da quella richiesta, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, è ammesso, entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso, ricorso amministrativo in opposizione al Presidente della Giunta regionale, il quale decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'art. 12.

2. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è in ogni caso ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale competente secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Capo III
Osservatorio e conferenza regionale dell'associazionismo

Art. 12
Osservatorio

1. All'Osservatorio sociale regionale, istituito con legge regionale 22/98, sono attribuite le seguenti funzioni in materia di associazionismo di promozione sociale connesse con l'attuazione della presente legge:

- a) attività di assistenza tecnica e di supporto al competente Servizio nella tenuta e nell'aggiornamento del Registro regionale;
- b) monitoraggio sulle attività svolte e sui servizi erogati dalle associazioni iscritte al Registro;

c) indagini e ricerche sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Abruzzo, anche attraverso l'elaborazione e la valutazione di dati disponibili;

d) attivita' di informazione e comunicazione su normative e programmi regionali, nonche' su progetti, iniziative ed eventi della Regione e delle associazioni;

e) diffusione delle informazioni raccolte e redazione, con cadenza biennale, di un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo sociale in Abruzzo.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 13
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 14
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono e restano abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) articoli 214 (Istituzione del registro regionale delle Associazioni di promozione sociale) e 215 (Istituzione dell'Osservatorio regionale per l'Associazionismo) della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004);

b) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 142 (Promozione e riconoscimento dell'associazionismo).

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 15
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addi' 1° marzo 2012

CHIODI